

CIRCOLARE 11/2024

Viterbo, lì 2/12/2024

Deposito atti PDP

Care Colleghi, Cari Colleghi

Si allega alla presente Circolare nota della Procura della Repubblica di Viterbo e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia contenente chiarimenti e delucidazioni sul deposito degli atti su PDP da parte degli Avvocati.

In particolare si rammentano tutte le tipologie di atti da depositare esclusivamente tramite PDP (in via esemplificativa rimandando per un'elencazione più esaustiva gli allegati: 1) atti e documenti in fase di indagini preliminari; 2) nomine, revoche e rinunce in fase di indagini preliminari nonché successivamente; 3) depositi in procedimenti di archiviazione e di riapertura indagini; 4) istanze relative a misure cautelari, salvo quanto previsto per le impugnazioni) nonché gli atti dei quali è ammesso il deposito alternativo in modalità cartacea, PDP o all'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.viterbo@giustiziacert.it.

Viene altresì individuata la modalità di deposito delle integrazioni di querela, nonché il deposito di ulteriori atti tramite PDP.

Cordiali saluti

La Commissione Diritto e Processo Penale
Il Consigliere delegato
Avv. Domenico Gorziglia



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE DI VITERBO

via Falcone - Borsellino n.41- 01100 Viterbo

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di VITERBO
Alla Camera Penale di
VITERBO

Oggetto: *chiarimenti sul deposito degli atti su PDP da parte degli avvocati.*

VISTO l'art. 111 bis c.p.p.;

VISTO il decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 recante il regolamento attuativo dell'art. 87 d.lgs. 150/2022 e, in particolare, l'art. 3 che prevede:

"2. Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) corte di appello; b) tribunale ordinario; c) giudice di pace; d) procura generale presso la corte di appello; e) procura della Repubblica presso il tribunale; f) Procura europea. [...]

8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche";

PRESO ATTO della procedura telematica che i difensori devono seguire per la trasmissione degli atti agli uffici della Procura;

PRESO ATTO del processo di digitalizzazione dei fascicoli penali e della circostanza che, ad eccezione di alcuni atti, i depositi effettuati dagli avvocati tramite PDP vengono accettati automaticamente dal sistema e confluiscono nel fascicolo digitale senza possibilità per la segreteria di operare un controllo;

VISTA la nota del Ministero della Giustizia m_dg-DOG07U43158.2024 del 12/11/2024, allegata alla presente, nella quale sono elencati gli atti esclusi dall'accettazione automatica;

PRESO ATTO del fatto che i files audio e video depositati su PDP non confluiscono nel relativo fascicolo registrato al TIAP;

SI DISPONE

Che venga effettuato esclusivamente tramite PDP il deposito da parte dei difensori di:

- atti, documenti, richieste e memorie nella fase delle indagini preliminari;
- nomine, revoche o rinunce al mandato anche successive alla fase delle indagini preliminari;
- depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p.;
- istanze relative a misure cautelari (applicazione, revoche, sostituzione), in quanto l'eccezione di cui al comma 8 riguarda solo l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari;

resta fermo il comma 6-quater dell'art. 87 del D.Lgs. 150/2022 secondo il quale: *"Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche;*

che, ai sensi del comma 8 del DM n. 217 del 20/12/2023 è ammesso il deposito alternativo con modalità cartacea, su PDP o all'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.viterbo@giustiziacert.it di:

- atti, documenti e memorie nei procedimenti relativi a impugnazioni di provvedimenti in materia di misura cautelare;
- atti, documenti e memorie nei procedimenti in materia di sequestro probatorio emessi in fase di indagini preliminari
- atti, documenti e memorie non relativi alla fase delle indagini preliminari e diversi da nomine, rinunce e revoche;

che il deposito da parte dei difensori delle integrazioni di querela venga effettuato attraverso l'apposita procedura di seguito indicata: portale PDP → elenco presentazioni denunce, querele, istanze di procedimento, integrazioni → selezionare l'annotazione preliminare e cliccare su deposito integrazioni (in basso a sinistra);

che il deposito da parte dei difensori degli ulteriori atti tramite PDP venga effettuato attraverso l'apposita procedura di seguito indicata: portale PDP → depositi → deposito nomina / procedimenti autorizzati (per i depositi successivi diversi da nomine e integrazioni di querela); a tal proposito, si precisa che ove un procedimento non risulti tra quelli autorizzati pur avendo cliccato su "aggiorna elenco", è necessario inviare tramite PDP la nomina (ove non previamente caricata) ovvero un "sollecito" di annotazione della nomina;

che i difensori verifichino l'esatta corrispondenza tra il contenuto dell'atto depositando e la selezione della relativa tipologia, così come la correttezza dei numeri di procedimento e dell'ufficio

destinatario, prerequisites per un corretto indirizzamento del deposito e una corretta alimentazione del fascicolo processuale digitale;

che nel caso in cui sia stato effettuato su PDP il deposito di una denuncia, di un'integrazione o di un atto successivo i cui allegati sono files audio e/o video, il difensore provveda a depositare i medesimi files presso l'ufficio della Procura su idoneo supporto elettronico con contestuale nota di deposito (fac-simile allegato alla presente). Con tale atto si dovrà attestare l'esatta corrispondenza tra quanto depositato su PDP e quanto successivamente prodotto. La nota di deposito verrà caricata al TIAP anche al fine di informare i difensori che accedono al fascicolo della presenza di files su supporto elettronico;

che, attesa l'impossibilità di visualizzare i files audio e/o video in TIAP, ove il difensore, in fase di accesso al fascicolo, si avveda della presenza di files depositati su supporto elettronico, lo stesso ne segnali la presenza alla Procura al fine di poterli visionare ed eventualmente estrarne copia, con pagamento dei relativi diritti;

che il deposito da parte dei difensori di atti relativi a procedimenti di competenza del Giudice di Pace venga effettuato tramite PEC all'indirizzo depositoattipenali.procura.viterbo@giustiziacert.it o con modalità cartacea non essendo consentito il deposito tramite PDP.

Allegati:

- nota del Ministero della Giustizia m dg-DOG07U43158.2024 del 12/11/2024;
- fac-simile di nota di deposito con attestazione di corrispondenza.

Si pubblichino sul sito.

Viterbo, 19/11/2024

Il Magrif
Michele Adragna

Il Procuratore della Repubblica
Paolo Auriemma

Paolo Auriemma

Avv. _____

NOTA DI DEPOSITO E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Viterbo

Il sottoscritto avv. _____ C.F. _____, difensore di
_____ avendo depositato su PDP l'atto di
_____ con identificativo invio N. _____ i cui allegati n.
_____ sono files audio/video, deposita i medesimi files su idoneo supporto elettronico
presso la Procura di Viterbo attestando l'esatta corrispondenza tra quanto caricato in PDP e quanto
prodotto in data odierna.

Viterbo, _____

Firma

N.B.: attesa l'impossibilità di visualizzare i files audio e/o video in TIAP, è possibile segnalare alla
Procura la presenza degli stessi al fine di poterli visionare ed eventualmente estrarne copia.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

AP/AR/mm-mp

Ai Sigg. Presidenti di Corte d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello

Agli Uffici Distrettuali per l'Innovazione presso le Corti di Appello

Ai Signori RID Requirenti e Giudicanti presso le Corti di Appello

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica

Al Signor Procuratore Europeo Delegato

*Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi di
Corti d'Appello
Procure Generali
Tribunali
Procure della Repubblica
Procura Europea Delegata*

*Alle Avvocature Distrettuali dello Stato
SEDI*

*Al Consiglio Nazionale Forense
SEDE*

*All'Unione delle Camere Penali
SEDE*

e, per conoscenza,

Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Al Sig. Capo Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia

Oggetto: Accettazione automatica degli atti. Chiarimenti. Atti esclusi dalla accettazione automatica.

Per agevolare gli Uffici Giudiziari nell'organizzazione e nella gestione delle attività di lavorazione dei depositi telematici operati dai difensori tramite il portale PdP, si forniscono i seguenti chiarimenti relativi alle tipologie di atti processuali esclusi dalla accettazione automatica e, rispetto ai quali, è ancora necessaria la verifica ed accettazione manuale da parte degli operatori addetti

Sono sempre escluse dall'accettazione automatica le seguenti tipologie di depositi:

- *Nomina difensiva nei casi in cui è necessario allegare un atto abilitante*
- *Richiesta di accesso agli atti*
- *Richiesta avocazione al Procuratore Generale*
- *Rescissione del giudicato*
- *Revisione*
- *Riparazione per ingiusta detenzione*
- *Denunce*
- *Querele*
- *Istanze procedimento*
- *Integrazioni di denuncia/querela/istanza procedimento*
- *Richieste di certificati 335*
- *Solleciti*
- *Tutti gli atti depositabili al Tribunale del Riesame*

Sono inoltre esclusi dall'accettazione automatica, per motivazioni relative alla tutela del segreto della fase delle indagini, tutti i depositi inviati al GIP relativi a fascicoli che si trovano in iter interlocutorio, con l'eccezione delle richieste di incidente probatorio, di convalida fermo o arresto, di proroga dei termini di indagine e di ammissione all'oblazione; sono inoltre esclusi i depositi indirizzati al GIP verso fascicoli oggetto di richiesta di emissione di decreto penale di condanna e di sentenza ex articolo 129 c.p.p.

Si evidenzia che, per gli stessi procedimenti qui richiamati, esclusi dall'operatività dell'accettazione automatica, non viene esposto al difensore sul PdP il numero di registro generale assunto presso l'ufficio GIP.

Nel ribadire l'assoluto spirito di collaborazione e confronto nell'avvio all'utilizzo dell'Applicativo per il Processo Penale, si coglie l'occasione per ricordare che al link <https://helpdesk.giustizia.it> è attivo il servizio di assistenza, deputato altresì a veicolare a questa Direzione ogni richiesta che possa contribuire al miglioramento dei sistemi.

Si ritiene opportuno indirizzare la presente nota di chiarimenti anche all'avvocatura tutta, al fine di rendere quanto più diffuse e consapevoli le modalità di utilizzo del Portale PdP e gli effetti del suo "colloquio" con gli applicativi degli Uffici Giudiziari.

In particolare, si coglie l'occasione per sensibilizzare gli utenti avvocati a verificare, nella fase preliminare all'invio del deposito sul PdP, l'esatta corrispondenza tra il contenuto dell'atto depositando e la selezione della relativa tipologia, così come la correttezza dei numeri di procedimento e dell'ufficio destinatario, prerequisiti per un corretto indirizzamento del deposito e una corretta alimentazione del fascicolo processuale digitale, nell'ottica della sua gestione interna e della successiva consultazione.

Il Direttore Generale reggente

Dott.ssa Gabriella De Stradis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005